



Comune di Latiano (BR)

Progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (f.t.t.)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



Next S.r.l. (capofila ATI)
Viale Castrense n° 8 - 00182 Roma (RM)



ESCOLAB S.r.l.
Via Fontana snc - 82016 Montesarchio (BN)



BOZZA CONVENZIONE

ELABORATO

GEN	GE	P	BC	
	0	1	0	0

SOSTITUISCE ELABORATO


010__GEN_GE_P_BC_010-0.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.
4				
3				
2				
1				
0	17/09/2018			

IL PROGETTISTA

IL PROGETTISTA

NEXT S.R.L. (capofila ATI)



NEXT s.r.l.
NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO
Viale Castrense, 8
00182 ROMA

Protocollo Interno n. 0009785/2019 del 22/11/2019 09:02:06

COMUNE DI LATIANO

Progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (f.t.t.)”.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

BOZZA DI CONVENZIONE

“CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO”

L'anno 2018, il giorno __ del mese di _____,

TRA

L'Ing. _____, nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____, codice fiscale _____, che rappresenta nella sua qualità di responsabile del Settore _____, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 267/2000

E

_____, codice fiscale e partita iva _____, con sede in _____, Via _____ n. __, rappresentata da _____, nato a _____ (___), il _____, il quale interviene al presente atto nella qualità di _____.

PREMESSO CHE:

- In data _____, con protocollo n. __, la società _____, ha presentato il progetto preliminare per “Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica illuminazione attraverso l'uso della tecnologia LED” corredato di piano economico finanziario asseverato e da tutti gli elaborati richiesti ai sensi di legge;
- In data _____ il Comune di _____ ha approvato il suddetto progetto con Determina/Delibera di _____ n. __, e che in data _____ lo stesso è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di _____, attribuendo alla società _____ il ruolo di “Promotore di project Financing” ai sensi del _____;
- Con bando di gara pubblicato il _____, con prot. _____, il Comune di _____ ha indetto una procedura di selezione per l'affidamento della concessione in finanza di progetto del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).
- Con determinazione dirigenziale n. __ del _____, è stata aggiudicata in via definitiva alla _____ la medesima Concessione;

- si rende, pertanto, necessario procedere alla realizzazione delle suddette opere ed alla loro gestione;
- la disciplina del partenariato per il progetto si fonda sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario asseverato.

In particolare gli elementi più significativi del Piano Economico Finanziario sono:

- i. i costi di investimento;
- ii. i costi operativi;
- iii. gli oneri finanziari;
- iv. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
- v. la durata del partenariato;
- vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
- vii. la realizzazione degli Interventi;
- viii. i ricavi operativi determinati dai corrispettivi;
- ix. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
- x. la rivalutazione dei corrispettivi, come di seguito previsto;
- xi. i Parametri Finanziari.

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrale della presente convenzione per l'affidamento alla _____ dell'incarico di realizzare, sulle proprietà comunali individuate all'articolo 3, gli impianti di efficientamento energetico.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati, quale che sia l'autorità,

l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente sono e/o saranno necessari per la realizzazione del progetto e per l'erogazione dei servizi.

Capitolati Prestazionali: indicano le specifiche tecniche poste in gara come integrate dall'aggiudicatario in sede d'offerta mediante migliorie tecniche; detti capitolati risultano parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, unitamente all'offerta; tali capitolati contengono, oltre ai contenuti minimi previsti dai documenti posti a base di gara, le modalità tecniche con le quali saranno svolti i servizi.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, da stipulare tra il Concessionario e i finanziatori.

Codice: indica il D. Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Consegna degli Impianti: indica l'atto con il quale il Concedente dà incarico della realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, della gestione integrata, conduzione, manutenzione del sistema energetico di illuminazione pubblica Comunale, previo accertamento congiunto tra Concedente e Concessionario dello stato degli impianti oggetto dei Servizi, con redazione di apposito verbale.

Convenzione: indica il presente "Contratto di Rendimento Energetico" concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione al Partenariato.

Canone: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'erogazione dei lavori e servizi ai sensi dei successivi articoli.

Crediti Ceduti: indica gli eventuali crediti e i diritti vantati dal Concessionario, a qualsiasi titolo, nei confronti del Concedente, ai sensi della Convenzione, ceduti ai finanziatori a mezzo della cessione dei crediti.

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del progetto determinato sulla base delle condizioni presentate dal concessionario in offerta tecnico economica.

Evento Destabilizzante, indica:

- i. ogni "fatto del Concedente" di cui alla successiva definizione;
- ii. ogni evento o circostanza di "forza maggiore" di cui alla successiva definizione, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario;
- iii. ogni norma di legge o regolamento sopravvenute dopo la data della presente Convenzione che:
 - 1) incida in senso pregiudizievole sulla gestione integrata, conduzione,

manutenzione ordinaria e programmata e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica del comune di _____, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei corrispettivi;

2) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi;

- iv. le variazioni e ampliamenti, su richiesta del concedente, al progetto esecutivo approvato, e/o manutenzioni straordinarie lesive dell'equilibrio economico finanziario o comunque afferenti alla tipologia di opere "fredde", tra cui, a mero titolo esemplificativo, il rifacimento di linee interrato o aeree non ammortizzabili con il canone, in quanto non produrrebbero ulteriore risparmio energetico;
- v. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concedente;
- vi. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;
- vii. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;
- viii. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

Fatto del Concedente, indica:

- i. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- ii. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a trenta giorni;
- iii. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o più delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- iv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai finanziatori in relazione al progetto.

Finanziatori: indica banche, istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori del progetto, agenti ai sensi di un contratto di finanziamento.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo

del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di:

- i. guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;
- ii. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
- iii. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;
- iv. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- v. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario;

Lesione dell'Equilibrio economico finanziario: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante.

Opere fredde: opere che non hanno una rilevanza imprenditoriale - non suscettibili di produrre ritorni diretti (nemmeno parziali) ad esempio, la realizzazione di una strada, oppure quelle in cui la funzione sociale è assolutamente predominante tal e da non consentire l'applicazione di tariffe.

Opere calde: opere che hanno una rilevanza imprenditoriale - suscettibili di produrre una redditività futura e i cui costi di investimento possono essere, in toto o nella loro quasi totalità, ammortizzati con i flussi di cassa derivanti dalla gestione economica dell'infrastruttura e, quindi, non necessitano dell'intervento finanziario pubblico.

Opere tiepide: opere che hanno una rilevanza imprenditoriale -suscettibili di produrre una redditività futura, ma non in grado di coprire, in un tempo ragionevole, l'ammontare del costo di costruzione dell'opera e che necessitano di una contribuzione pubblica.

Organo di Alta Vigilanza: figura, a cura del Concedente, che esercita la funzione di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori.

Partenariato pubblico privato: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario.

Periodo di sospensione: indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'eventuale cessionario dei crediti della comunicazione scritta al

Concedente dell'intenzione di risolvere il partenariato.

Progetto: indica la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio energia, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica e di adeguamento normativo, mediante:

- a) la gestione dei servizi;
- b) la realizzazione degli interventi.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

Sostituto (o Subentrante): indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento del Partenariato (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza del contratto), che subentri nel Partenariato in luogo del Concessionario.

ART. 3. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di _____ affida ad _____ **la concessione** per “Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della pubblica illuminazione attraverso l'uso della tecnologia LED oltre la relativa gestione per una durata di 10 anni”.

Le proprietà oggetto della convenzione sono le seguenti:

n°	Proprietà	Ubicazione
1	Illuminazione pubblica	Territorio comunale

Scopo primario dell'appalto è la sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica con nuovi apparati a led, al fine di favorire il conseguimento di un risparmio di natura energetica e gestionale.

Ai sensi della presente *Convenzione* gli interventi oggetto d'investimento nell'ambito del servizio richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'ente appaltante con finanziamento da parte *dell'Appaltatore*.

Nello specifico la ESCO provvederà alla progettazione, fornitura, installazione di lampade a led per l'illuminazione pubblica comunale in sostituzione delle lampade preesistenti attraverso la formula del *Finanziamento Tramite Terzi*.

Più precisamente saranno a carico della ESCO aggiudicataria le seguenti attività:

- a) la progettazione esecutiva degli interventi di risparmio energetico;
- b) l'adeguamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione presente relativamente alle armature stradali ed ai quadri elettrici esistenti, nonché a tutti i punti di intervento individuati dal concessionario durante le fasi di progettazione;
- c) la fornitura, l'installazione dei nuovi corpi illuminanti (lampade e accessori) in sostituzione;
- d) la direzione dei lavori;
- e) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione ordinaria e programmata;
- f) le attività di manutenzione ordinaria e programmata;
- g) la rendicontazione dei consumi energetici.

L'investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto attraverso il pagamento di un Canone annuo fisso.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti *l'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore* dovranno operare sinergicamente instaurando un rapporto di stretta collaborazione per il Partenariato Pubblico Privato instaurato.

L'Amministrazione Comunale, a sua totale discrezione e nei limiti previsti dalla legge, si riserva la facoltà di poter estendere il partenariato a nuovi impianti o apparecchiature che dovessero entrare a far parte del suo patrimonio, previa sua richiesta formale all'Aggiudicatario, ai sensi degli artt. 16 e 17 della presente convenzione. Per i nuovi impianti di illuminazione che venissero aggiunti per qualsiasi motivo agli impianti esistenti, avranno validità ai fini della quantificazione i parametri offerti in sede di gara.

ART. 4 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO - IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT)

La progettazione, la fornitura, l'esecuzione dei lavori e gli oneri per la sicurezza inerenti alla messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione, con finanziamento da parte della ESCO (Finanziamento tramite Terzi).

La ESCO provvederà alla realizzazione dell'intervento sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprehensive degli oneri finanziari) mediante la corresponsione da parte della stazione appaltante di un canone annuo. L'ammontare complessivo del servizio (canone), così come derivante dalla proposta

economica presentata e per l'intera durata del contratto, sarà interamente coperto dal Comune di _____.

ART. 5 – RISPARMIO ENERGETICO TOTALE ANNUO

Il consumo storico pre-intervento è pari a 1.227.572,31 kWh. Il risparmio energetico totale derivante dalla sostituzione dei vecchi punti luce è pari alla differenza tra il consumo storico pre intervento e il consumo reale post operam espresso in kWh/anno che sarà rendicontabile attraverso i sistemi di monitoraggio.

ART. 6 – RISPARMIO ENERGETICO ANNUO GARANTITO

Il risparmio energetico annuo viene garantito dal fatto che l'aggiudicataria si è impegnata a garantire in sede di gara, attraverso apposita dichiarazione, un consumo post operam pari a _____ kWh/anno. Nel consumo post operam non vengono considerati i punti luce offerti in ampliamento.

Nel caso in cui la quantità di energia risparmiata risultasse maggiore del risparmio energetico annuo garantito, il beneficio derivante dalla quota eccedente sarà a favore della ditta concessionaria.

Nel caso contrario in cui il risparmio energetico Garantito non venisse raggiunto, l'Amministrazione concedente tratterà dalle successive rate di Canone, a titolo di indennizzo, la quota percentuale non raggiunta. Il calcolo del beneficio aggiuntivo o, al contrario, dell'indennizzo attraverso la decurtazione in difetto dal Canone, è riportato al successivo art.13 "corrispettivi e calcolo del canone".

La Concessionaria sarà tenuta a comunicare alla fine di ogni anno il consumo reale sostenuto (espresso in kWh), decurtato dei consumi aggiuntivi prodotti dalle lampade in ampliamento, al fine di verificare con l'Amministrazione concedente il risparmio ottenuto a parità di punti luce rispetto allo stato ante operam.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO E CORRESPONSIONE DEL CANONE

La durata del presente contratto è di anni 20 (venti) oltre i termini per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai successivi artt. 8, 20.

Il collaudo potrà esser effettuato, a richiesta del concessionario, in quattro sotto collaudi parziali, di cui i primi tre pari ad almeno un quarto dei punti luce. Ciascun collaudo parziale avverrà a completamento del relamping degli adeguamenti di rispettivi quadri

elettrici. A collaudo parziale avvenuto inizierà la corresponsione del canone annuo, in proporzione ai punti luce collaudati.

In alternativa il canone verrà corrisposto dalla stazione appaltante al concessionario, per tutta la durata del contratto, a partire dalla data di chiusura lavori degli impianti oggetto di intervento.

ART. 8 – PROGETTO ESECUTIVO

Dovrà essere predisposto il progetto esecutivo comprovante il rispetto dei requisiti tecnico impiantistici degli apparecchi idonei alla sostituzione.

Il progetto dovrà inoltre contenere una relazione generale che specifica il numero definitivo di punti luce oggetto di sostituzione, distinti per potenza della lampada, planimetrie e quant'altro necessario alla corretta progettazione a regola d'arte.

Il progetto verrà presentato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto alla stazione appaltante che provvederà alle necessarie verifiche e alla conseguente approvazione.

In ambito di progettazione esecutiva e nello stesso periodo la Concessionaria sarà tenuta ad effettuare un servizio di ricerca della miglior tariffa energetica e supportare l'Amministrazione nel cambio di regime e/o operatore al fine di ottenere la migliore tariffa nel rispetto della normativa per le utenze in Bassa Tensione per Illuminazione Pubblica (BTIP).

ART. 9 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE FORNITURE

Gli apparecchi illuminanti devono presentare le seguenti caratteristiche minime dedotte in parte dai criteri ambientali minimi (CAM) per l'illuminazione pubblica:

- avere un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre ed essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa;
- i materiali impiegati devono essere dotati di certificazione di prodotto;
- sorgenti luminose con temperatura di colore non superiore a 4.000 K;
- efficienza luminosa dei led completo di sistema ottico > 95 lumen/Watt;
- le luminanze medie mantenute di progetto ovvero gli illuminamenti medi mantenuti di progetto non dovranno superare del 20% i livelli minimi previsti dalle norme tecniche di riferimento in funzione dell'ambito considerato;
- grado di protezione IP del vano ottico - IP55 (per aree pedonali e ciclabili) IP 65

per illuminazione stradale;

- resistenza agli urti IK06;
- prestazione energetica IPEA degli apparecchi illuminanti maggiore o uguale alla classe B.
- le luminanze medie mantenute di progetto ovvero gli illuminamenti medi mantenuti di progetto non dovranno superare del 20% i livelli minimi previsti dalle norme tecniche di riferimento in funzione dell'ambito considerato.

ART. 10 – GARANZIE DEI MATERIALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per tutta la durata della corresponsione del canone, la ESCO dovrà garantire a proprie spese la fornitura e l'installazione di tutti i componenti oggetto dell'appalto, che per decadimento di prestazioni o per difetti di fabbricazione, necessitano di sostituzione. Per quanto riguarda i tempi di effettuazione di tale servizio di garanzia, la ESCO s'impegna a fornire il componente oggetto di sostituzione a seguito dall'avvenuta comunicazione scritta da parte della Stazione appaltante secondo le prescrizioni relative alla "riparazione guasti" di cui all'art.25 e fatto salvo i casi di cui all'art.11.

ART. 11 – CASI IN CUI NON SI APPLICA LA GARANZIA DEI MATERIALI

La Esco è sollevata dall'onere di sostituzione a proprie spese del dispositivo mal funzionante nei seguenti casi:

- rottura per atto vandalico;
- furto;
- causa di forza maggiore (eventi atmosferici avversi);
- abbattimento/danneggiamento del palo stradale o altri componenti (incidenti, scavi, urti).

A tal proposito, inoltre, il Concedente riconoscerà al Concessionario come extra-canone, tutti gli interventi necessari di "Pronto intervento" o "Servizi a richiesta", a seguito di eventuale interruzione dell'erogazione di uno qualunque dei servizi previsti dalla presente convenzione, conseguenti ad eventi atmosferici, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti, incidenti stradali, modifiche non autorizzate o variazioni di sorta dell'assetto impiantistico ed altri eventi di forza maggiore, ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori da remunerarsi a fattura e le modalità di esecuzione degli stessi.

ART. 12 - RIEQUILIBRIO PER EVENTO DESTABILIZZANTE

Il Concessionario, ai fini di mantenere inalterato l'equilibrio economico finanziario, avrà diritto al riequilibrio ai sensi della presente convenzione nel caso in cui si verifichi una lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da un Evento Destabilizzante.

In prima istanza si verificherà se la lesione dell'equilibrio è determinata da eventi di cui agli artt. 16, 17 o 19. In tal caso il riequilibrio avverrà secondo quanto previsto dagli stessi articoli.

In tutti gli altri casi:

a) entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta del Concessionario, il Concedente procederà di concreto con il Concessionario a un'applicazione del modello economico finanziario – sulla base del quale è stato disposto il Piano Economico Finanziario in sede di gara da parte del concessionario – che rilevi:

- i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio;
- i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio;

b) entro 30 giorni il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

i. l'incremento dei Corrispettivi;

ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

iii. la proroga o meno del termine di scadenza del Partenariato, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio;

c) è fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso dalla convenzione.

ART.13 – CORRISPETTIVI E CALCOLO DEL CANONE

L'importo complessivo per l'intera durata del contratto di partenariato pubblico privato ammonta ad € _____, __ (_____ / __) oltre IVA.

Pertanto, l'importo annuo del Canone a favore del Concessionario è pari ad € _____, __ (_____ / __) oltre IVA ed è così suddiviso:

A. Quota per il servizio di Risparmio Energetico € _____, __ + iva.

B. Quota per il servizio di Gestione € _____, __ + iva.)

Ai fini della quantificazione del canone si precisa che il relativo valore, per quanto riguarda gli importi di cui alla lettera B), sarà oggetto di indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione del costo della manodopera e dei materiali elettrici a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto secondo le specifiche di seguito riportate. Tale indicizzazione sarà effettuata nella misura percentuale dell'incremento ISTAT dei singoli elementi di costo.

Il Canone relativo alla Quota A. sarà incrementato qualora il consumo energetico sia inferiore sia al valore calcolato in sede di progetto di fattibilità (che prevede un consumo post operam pari a 488.027 kWh) che è quello Garantito dalla ESCO di cui all'art. 6 della presente bozza di convenzione. Tale componente del Canone sarà calcolata con la seguente formula:

$$+ \text{kWh} \times 0,1476$$

Dove:

kWh = kilowattora risparmiati calcolati come differenza tra il più basso dei due valori, 488.027 kWh e _____ kWh (consumo dichiarato di cui all'art. 6 della presente convenzione), ed il consumo reale rilevato annualmente.

0,1476 = calcolata come somma della tariffa energetica per utenze in Bassa Tensione per Illuminazione Pubblica (BTIP) relativa all'anno 2018 e del costo dell'energia elettrica medio.

Viceversa, il Canone relativo alla Quota A. sarà diminuito nel caso in cui il consumo energetico sia maggiore rispetto anche solo ad uno degli stessi due valori indicati al precedente capoverso, ossia 488.027 kWh e _____ kWh (consumo dichiarato di cui all'art. 6 della presente convenzione). Tale componente del Canone sarà calcolata con la seguente formula:

$$- \text{kWh} \times 0,1476$$

Dove:

kWh = kilowattora consumati in eccesso calcolati come differenza tra il più basso dei due valori, 488.027 kWh e _____ kWh (consumo dichiarato di cui all'art. 6 della presente convenzione), ed il consumo reale rilevato annualmente, 0,1476 = calcolata come somma della tariffa energetica per utenze in Bassa Tensione per Illuminazione Pubblica (BTIP) relativa all'anno 2018 e del costo dell'energia elettrica medio.

Tale adeguamento sarà verificato alla fine di ogni anno di gestione.

Oltre al Canone, spettano al Concessionario anche gli eventuali benefici derivanti dai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi e simili).

La differenza, in eccesso o difetto, rispetto al Canone offerto per la Quota A. verrà conteggiata alla fine di ciascun anno e verrà effettuato il relativo conguaglio.

Oltre al Canone, spettano al Concessionario anche gli eventuali benefici derivanti dai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi e simili).

ART. 14 – INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente Convenzione, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalle data di costituzione in mora, di promuovere, il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

ART. 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO

Il riconoscimento del canone decorre a partire dalla data dei collaudi parziali o della chiusura lavori totale delle opere per un periodo di tempo pari a quanto riportato all'art.6. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale secondo le seguente modalità:

- a) Canone di cui all'art. 13 adeguato con le modalità previste all'art.16.

ART. 16 – ADEGUAMENTO DEL CANONE PER AMPLIAMENTO DEI PUNTI LUCE

I punti luce in più proposti dal concessionario in sede di gara esclusivamente al fine di garantire la corretta messa a norma illuminotecnica, sebbene a carico del Concessionario per quanto riguarda la fornitura e prima installazione, comportano un

adeguamento del Canone, al fine di un riequilibrio dei maggiori oneri di gestione futura a carico del Concessionario, secondo i seguenti parametri:

$$\text{Quota Canone aggiuntivo} = (C / NA_{\text{ante}}) \times NA_{\text{agg}} \quad [f.1]$$

Dove:

C = Canone totale (calcolato ai sensi dell'art.13);

NA_{ante} = Numero armature esistenti ante operam;

NA_{agg} = Numero armature aggiunte.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze dell'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione, ecc.) si manifestasse la necessità di incrementare ulteriormente il quantitativo di punti luce, l'Amministrazione, a sua totale discrezione e nei limiti previsti dalla legge, si riserva la facoltà di affidare suddetti lavori di ampliamento tramite nuova procedura di gara oppure di poter estendere il partenariato includendo i suddetti ampliamenti. In tale secondo caso si provvederà ad adeguare il canone come specificato alla precedente formula [f.1]. Tali adeguamenti saranno riconosciuti dal momento di entrata in funzione dei nuovi punti luce. In questa casistica, oltre all'adeguamento del Canone l'Amministrazione corrisponderà al Concessionario anche gli oneri dovuti per "intervento extra canone" sulla base dei listini di riferimento al netto del ribasso offerto, come riportato al successivo art.17.

Nel caso in cui gli ampliamenti non venissero effettuati dal Concessionario, l'Amministrazione dovrà prevedere un nuovo contatore per gestire in proprio i nuovi rami di ampliamento oppure potrà darli in gestione al Concessionario come previsto al paragrafo precedente e di conseguenza attuare l'adeguamento del canone; in questo ultimo caso il Concessionario deciderà se unire gli ampliamenti ai rami già in concessione o richiedere un nuovo contatore intestato all'Ente.

L'adeguamento del canone aggiuntivo per modifica di punti luce verrà effettuato alla fine di ogni anno di gestione.

ART. 17 - INTERVENTI EXTRA CANONE

L'Amministrazione Comunale, a sua discrezione e previa sua richiesta formale all'Aggiudicatario, può richiedere di effettuare interventi di Manutenzione straordinaria o ampliamento, i cui corrispettivi saranno calcolati extra canone e non potranno

superare, sommati al Canone, l'attuale spesa storica pre intervento e comunque non oltre l'importo del 30% i valori del canone annuo negli anni di durata dell'appalto, in base ai listini di riferimento ed al prezzo della manodopera, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

In aggiunta agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, oggetto di offerta, da effettuarsi con costi a carico dell'Aggiudicatario e ricompresi nel Canone, l'Amministrazione Comunale potrà discrezionalmente deliberare di effettuare interventi di Manutenzione straordinaria o ampliamento. L'esecuzione di tali interventi, se effettuati nel corso della durata del Contratto, potranno essere offerti all'Aggiudicatario, cui sarà corrisposto un pagamento extra-canone, oltre all'adeguamento del Canone come riportato all'art.16.

Il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei listini di riferimento di cui alla gara d'appalto, al netto del Ribasso offerto sui Listini pari a __, __%.

La liquidazione degli interventi extra canone avverrà entro 60 giorni sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati.

A seguito della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione comunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, l'Aggiudicatario potrà fornire all'Amministrazione comunale il preventivo dell'intervento. In mancanza di preventivo nel termine predetto, l'intervento si intenderà rifiutato dall'Aggiudicatario.

Gli interventi extra canone effettuati dal Concessionario durante l'annata gestionale considerata, saranno oggetto di contabilità separata.

Tutti gli oneri di gestione e manutenzione connessi con tale incremento di punti luce restano ad esclusivo carico del Concessionario.

Nel caso in cui, su espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale, si manifesti l'esigenza di estendere il servizio mediante la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla predisposizione di progetti preliminari al fine di indicare all'Amministrazione Comunale gli interventi volti a soddisfare le mutate esigenze nel rispetto della presente convenzione. In questo caso e qualora consentito dalle norme vigenti, potrà essere autorizzato l'ampliamento sulla base di un preventivo e, nel caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà anche elaborare a sua cura e spese anche i progetti definitivi/esecutivi.

L'Ente Appaltante potrà affidare o meno l'esecuzione degli interventi al Concessionario con determina del Dirigente competente previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e

fatturazione delle prestazioni.

Analoga procedura potrà essere utilizzata per la richiesta e l'eventuale effettuazione di interventi di miglioria che si rendessero necessari sugli impianti. Nel caso di segnalazione operata espressamente dal Concessionario circa inderogabili interventi di lavori extra canone d'integrazione impiantistica da effettuarsi per riportare gli impianti in una configurazione conforme alle normative, l'Amministrazione dovrà rispondere ufficialmente entro quindici giorni dalla formulazione della richiesta. Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi extra canone che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo realizzati gestendo a propria cura tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc.

Ogni eventuale futura modifica e/o ampliamento della consistenza degli impianti di Pubblica Illuminazione, che non sarà svolta direttamente dal Concessionario, dovrà avvenire previa comunicazione scritta al Concessionario stesso con lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori, in modo da consentire a quest'ultimo di provvedere agli adeguamenti tecnici necessari compresa l'eventuale causa dell'ampliamento, con altre tecnicamente idonee.

Resta comunque inteso che gli interventi extra canone di cui sopra, possono essere oggetto anche di rinegoziazione del partenariato con possibilità di modificare la durata del partenariato al posto del corrispettivo per le lavorazioni extra richieste dal Comune e approvate.

Sono inclusi negli interventi extra canone anche i ripristini riconducibili all'art. 11 del presente capitolato che il concessionario sarà tenuto a svolgere.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse opportuno, per motivate esigenze tecniche, artistiche o di sicurezza, aumentare la potenza o cambiare la tipologia di alcune forniture previste dal Concessionario, la stessa Amministrazione sarà tenuta al riconoscimento del maggior costo rispetto agli apparati previsti nel progetto esecutivo. Il Costo sarà sempre ricavato attraverso il confronto con i listini di riferimento di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

ART. 18 –GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA

La fase di gestione partirà a seguito dell'avvenuta chiusura dei lavori e collaudo. La Concessionaria sarà tenuta ad effettuare, a sua cura e spese, per tutta la durata del contratto, la manutenzione ordinaria e programmata secondo le seguenti modalità:

Riparazione guasti e tempistiche. Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso delle ispezioni o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta dei Servizi Tecnici Comunali, dovrà aver inizio entro i termini seguenti:

<i>Tipo di guasto</i>	<i>Termine</i>
Punto luminoso isolato	72 ore
Tre punti luminosi consecutivi	72 ore
Guasto locale generalizzato che compromette l'illuminazione di una o più vie	<ul style="list-style-type: none"> • Immediato (Pronto intervento) se la segnalazione avviene entro le ore 24; • Entro 24 ore con segnalazione dopo le ore 24.
Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti o incidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti	Immediato (Pronto intervento)

Numero telefonico per segnalazione guasti. All'inizio del servizio il Concessionario dovrà attivare a propria cura e spese un numero telefonico che verrà comunicato al Concedente per segnalazione guasti da parte del Comune.

Di ogni segnalazione, cui seguirà riparazione secondo la tempistica di cui al punto precedente, dovrà essere consegnato un rapporto all'Amministrazione comunale concedente. I rapporti saranno consegnati tassativamente al protocollo generale dell'ente con cadenza mensile. Il modello di tale rapporto andrà concordato con la Stazione appaltante stessa che provvederà ad approvarlo unitamente ad eventuali ulteriori modalità di trasmissione in via telematica.

Reperibilità e pronto intervento. Per l'esecuzione di interventi urgenti la ditta appaltatrice dovrà attivare un servizio di emergenza di "pronto intervento", attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento nell'ambito del servizio di gestione.

Nel caso di ritardi o disservizi rispetto alle tempistiche sopra citate il Concedente effettuerà un richiamo scritto via PEC, al quale dovrà esser data risposta immediata dalla Concessionaria. In casi di forza maggiore o interventi straordinari, la Concessionaria sarà comunque tenuta a condividere immediatamente un piano di pronto intervento considerando anche soluzioni temporanee di rimessa in pristino,

prima di completare l'intervento definitivo di risoluzione del malfunzionamento o della rottura.

Gestione dell'impianto. Per quanto concerne l'attività di gestione degli impianti, sono da considerarsi a carico del Concessionario e, quindi, comprese nel prezzo, le seguenti prestazioni:

○ **Interventi di sostituzione**

Il Concessionario dovrà effettuare le sostituzioni delle lampade previste nel progetto esecutivo assicurando in ogni caso i valori minimi previsti dalle norme tecniche di settore nonché delle leggi regionali. L'illuminamento dell'ambiente potrà essere verificato con strumenti di misura secondo i parametri illuminotecnici stabiliti dalle norme e relativamente alla classificazione delle strade e degli spazi pubblici.

○ **Controlli periodici e programmati**

Il Concessionario dovrà gestire il servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti con conseguente sostituzione delle lampade guaste. A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, di privati cittadini od altro, l'impresa dovrà organizzarsi per il servizio di sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti e per la riparazione di altri eventuali guasti in modo da intervenire autonomamente nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla presente convenzione. Le riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere realizzate qualunque sia la causa che ne ha determinato il guasto. Il Concessionario avrà quindi il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti o danneggiamenti anche se non imputabili a negligenza del Concessionario stesso, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso. Nella circostanza il Concessionario è tenuto ad espletare tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, ecc. Il Concessionario è altresì obbligato ad effettuare il controllo periodico delle linee e dei sostegni, a verificare costantemente la condizione di sicurezza degli impianti, la meccanica, elettrica e di isolamento nonché ad intervenire per effettuare attività di manutenzione ordinaria, sugli impianti per il mantenimento in normale stato

di efficienza, compresa la sostituzione delle parti, cablaggi ed accessori necessari per il corretto funzionamento dell'impianto. Il Concessionario sarà tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle scadenze previste dalla normativa vigente.

- **Verifica periodica della resa illuminotecnica.** Il concedente potrà, con cadenza triennale, richiedere al Concessionario di effettuare a campione, su almeno 3 punti luce di strade differenti, la resa illuminotecnica che verrà confrontata con i valori minimi per il tipo di strada. Se i valori rilevati dovessero essere inferiori a quelli previsti indicati nella presente convenzione per il tipo di strada in questione il Concessionario ha l'obbligo di verificare tutto il tratto e sostituire i corpi illuminanti non a norma.

ART. 19 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Concessionaria, durante le attività di Controlli periodici e programmati di cui all'art.18, è tenuta ad individuare anche le possibili anomalie o il rilevamento di elementi non a norma o in condizione di pericolo e mancata sicurezza (a mero titolo esemplificativo: condizioni delle linee o dei pali non a norma o in forte stato di degrado). Tali segnalazioni dovranno essere riportate sui report documentali ed inviati via pec al Comune ogni ____ mesi.

In tal caso il Comune, in qualità di proprietario dell'impianto, avrà la responsabilità di provvedere all'eventuale intervento di adeguamento a propria cura e spese e sarà responsabile di ogni danno causato nel caso di mancato intervento manutentivo.

Nel caso di mancata comunicazione nel report di controllo o mancato rilevamento dello stato di degrado da parte della Concessionaria, nel caso di danno, quest'ultima sarà responsabile dell'accaduto.

Le manutenzioni straordinarie, come indicato all'art.17, saranno a carico del Concedente e computate extra canone.

ART. 20 – INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dalla data del verbale di consegna dei lavori, successivo all'approvazione del progetto esecutivo, decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori atti al raggiungimento del risparmio energetico garantito nonché dei servizi aggiuntivi dichiarati in sede di offerta, pari ad un massimo di ____ giorni. L'ultimazione dei lavori sarà accertata dall'Amministrazione e dal D.L. entro il termine di 10 giorni dalla data

della comunicazione per iscritto fatta dal Concessionario alla Direzione dei lavori e all'Amministrazione stessa. Nella stessa data verranno effettuate le letture dei contatori al fine di poter analizzare i consumi effettivi ed il risparmio garantito di cui all'art.6 durante gli anni di concessione.

ART. 21 – DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI (O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

La figura del Direttore Lavori e di eventuali direttori operativi, componenti dell'ufficio direzione lavori ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento, saranno a carico del Concessionario, il quale indicherà al Concedente, prima della consegna del progetto esecutivo, i nominativi delle suddette figure professionali. La capacità ed esperienza professionale del Direttore dei Lavori deve essere commisurata alla natura ed all'importanza dei lavori. Il Direttore dei Lavori indicato dal concessionario sarà formalmente accettato e nominato dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui la suddetta figura professionale non venisse accettata per mancata o scarsamente documentata esperienza professionale o altresì non venisse comunicata dal Concessionario entro il termine previsto, sarà lo stesso Concedente a nominare il Direttore Lavori ed in tal caso il compenso, a carico del concessionario, sarà determinato con l'applicazione del tariffario professionale minimo e con procedura del massimo ribasso prevista dalla Legge.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

A fine lavori, il Concessionario comunicherà per iscritto al Concedente le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo, conformemente a quanto previsto dai documenti di progettazione. Al Concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice, la nomina della commissione di collaudo o del collaudatore (ove previsto); costi ed oneri relativi al collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del Concedente. In alternativa, ove previsto dal Codice, potrà essere redatto il Certificato di Regolare Esecuzione direttamente dal Direttore dei Lavori; in tale seconda ipotesi le cui spese risultano già comprese nel compenso del Direttore Lavori. Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel Codice.

ART. 22– RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna.

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23 – ONERI E OBBLIGHI DELLA ESCO

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento, la Esco è obbligata:

- a redigere il progetto esecutivo;
- a comunicare al Comune, entro il termine di consegna del progetto esecutivo, i nominativi delle figure del Direttore Lavori, del Direttore di Cantiere e del professionista proposto per la figura professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- ad eseguire a regola d'arte gli interventi e l'installazione dei nuovi impianti necessari per garantire il risparmio energetico;
- a finanziare gli interventi proposti in sede di offerta;
- ad ottenere autorizzazioni o licenze, comprensive delle spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti;
- ad assicurare la fornitura dei componenti oggetto di sostituzione, così come previsto nel piano di manutenzione;
- ad assicurare le garanzie di cui alla presente convenzione;
- ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale;
- ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e programmata a propria cura e spese;
- ad effettuare l'eventuale servizio di manutenzione straordinaria degli impianti come previsto dalla presente convenzione ai sensi degli artt. 17 e 19;
- riconsegnare, allo scadere della concessione, gli impianti dati in concessione, in

perfetto stato di conservazione ed efficienza;

- contestualmente alla modifica/ampliamento della rete di pubblica illuminazione resterà a carico dell'impresa concessionaria la redazione degli elaborati nonché l'aggiornamento delle planimetrie complessive della rete su base cartografica.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:

- i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- ii) dell'osservanza delle buone regole dell'arte;
- iii) della qualità dei materiali impiegati.

In particolare saranno a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti:

- **Contratto e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente partenariato.
- **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e più generalmente per una corretta gestione degli impianti. Il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione dell'appalto e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto del presente partenariato.
- **Manodopera.** Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso della concessione. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

- **Oneri per progettazione e sicurezza.**

- a) **progettazione**

Le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti. Il Concessionario potrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che:

- i. abbiano carattere migliorativo; e
- ii. non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Preliminare o del Progetto Definitivo e non alterino l'equilibrio economico finanziario; e
- iii. non comportino incremento del Costo di Costruzione dell'Opera o Lesione dell'Equilibrio.

Le modifiche che abbiano caratteristiche diverse da quelle sopra elencate saranno considerate Varianti in Corso d'Opera.

- b) **Coordinamento della sicurezza**

Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutte le opere. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, comunicando altresì, prima dell'inizio dei Lavori, il nominativo del professionista all'Amministrazione concedente. Sono a carico del concessionario, oneri e costi relativi al succitato professionista.

- **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere. Il concessionario provvederà alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Resteranno a carico del Concessionario le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre cinque giorni da tale termine il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- **Ripristini.** Al termine dei lavori il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste nel progetto e secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione Comunale.

- **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera.
- **Conduzione e assistenza tecnica.** Spese per la conduzione e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione Comunale di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:
 - misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;
 - controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.
- **Rapporti con altre ditte.** Il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.
- **Segnaletica stradale.** Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti e/o sopravvenienti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione Comunale avesse a prescrivere.
- **Gestione, manutenzione ordinaria e programmata.** Da effettuarsi secondo le prescrizioni minime di cui all'art.25 del presente Contratto.
- **Sicurezza.** Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sarà obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di stipula della convenzione resteranno a carico dell'Amministrazione.

- **Servizio di ricerca della miglior tariffa energetica.** La Concessionaria sarà tenuta ad effettuare un servizio di ricerca della miglior tariffa energetica e supportare l'Amministrazione nel cambio di regime e/o operatore con cadenza biennale e verrà garantito il confronto tra almeno tre fornitori di energia elettrica ed il mercato tutelato con le tariffe ARERA (già AEEG).

ART. 24 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCEDENTE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le seguenti attività:

- il pagamento del canone e degli eventuali importi extra canone nel rispetto degli artt. 12,13,16 e17;
- il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;
- l'occupazione temporanea della proprietà Comunale con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dell'ampliamento ed ammodernamento nonché della manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione;
- la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;
- il rilascio dei permessi di sua competenza all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi accollandosi le relative spese sempre limitatamente alle autorizzazioni di sua competenza.
- compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza necessarie all'erogazione dei servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni;
- prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- effettuare la consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le aree d'intervento necessarie all'erogazione dei lavori e servizi;
- esercitare la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori;
- segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di

Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

L'Amministrazione comunale si impegna altresì a:

- non disattivare e/o spostare le apparecchiature installate qualora per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, l'Amministrazione comunale concedente deve darne comunicazione al Concessionario per mezzo raccomandata A.R., anticipata via fax, con almeno dieci giorni di anticipo;
- a rendere noto, in occasione, di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti della Amministrazione Comunale, nelle forme opportune (ivi compresa apposita dichiarazione nei verbali dei relativi procedimenti) alle parti e dagli ufficiali procedenti che le Apparecchiature sono di proprietà del Appaltatore/Gestore, informando quest'ultimo tempestivamente per raccomandata A.R., anticipata via fax, delle relative esecuzioni;
- rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Concessionario relativamente alle apparecchiature su indicate;
- non rilasciare ad alcuno autorizzazione per eventuali allacci sulle linee di Pubblica Illuminazione che possano arrecare seri danni alle "Apparecchiature", compromettendone il funzionamento. In difetto, eventuali danni alle stesse, causati da allacci abusivi, saranno addebitati a colui che ha commesso l'abuso, anticipati dall'Ente.
- non modificare gli impianti nel corso della durata della Concessione nè introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in gestione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, con atto della Giunta Comunale, la facoltà di concedere al Concessionario e/o a terzi, l'utilizzo dei pali della pubblica illuminazione esclusivamente come sostegno per la pubblicità (con esclusione del centro storico e pali artistici) stabilendo di volta in volta l'indennizzo che il richiedente dovrà corrispondere al Concessionario. Lo sfruttamento pubblicitario avverrà nel rispetto delle norme urbanistiche, della circolazione stradale e delle norme fiscali sulla pubblicità e previa autorizzazione da parte degli uffici tecnici e della Polizia Locale solo se tale possibilità non sia in contrasto con il piano degli impianti pubblicitari dell'Ente e non comprometta la stabilità dei pali stessi.

ART. 25 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;
- b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del Concedente;
- c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale in disponibilità del Concedente, sia in termini di nuove somme a bilancio che come finanziamenti o contributi esterni, atti a finanziare ulteriormente il progetto;
- d) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca del Partenariato;
- e) la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse;
- f) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul Partenariato, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

ART. 26 – DICHIARAZIONE E GARANZIE DEL CONCEDENTE

Il Concedente dichiara e garantisce:

- a) che l'aggiudicazione del Partenariato al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice;
- b) che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione del Partenariato al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) la piena disponibilità delle aree d'intervento.

ART. 27 – GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI

Il Concedente si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei finanziatori, dei crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto nei termini previsti dalla cessione dei crediti e in conformità alla legge applicabile.

Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche

alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni del credito dei finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del Partenariato, né le garanzie a favore del Concedente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione.

Salvo i casi di riequilibrio, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

ART. 28 – RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE

a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata del Partenariato;

b) ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio.

ART. 29 – SOSPENSIONE

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

a. forza maggiore;

b. fatto del Concedente;

c. annullamento giurisdizionale o per fatto non imputabile al Concessionario;

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e in caso di lesione dell'equilibrio, al riequilibrio.

ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART. 31 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa a a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, oltre ad una polizza RC a copertura degli eventuali danni che gli Apparati

Tecnologici dovessero causare agli impianti di illuminazione pubblica, interessati dagli Apparati medesimi, con un massimale di Euro 1.000.000,00.

ART. 32 - CESSIONE DELL'APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto di partenariato.

All'aggiudicatario è concessa la facoltà di cedere a terzi (finanziatore) i crediti derivanti dal contratto in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di appalti pubblici, al fine di consentire di finanziare i costi dell'investimento.

ART. 33 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La ESCO sarà tenuta contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
- dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

ART. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicata per iscritto al Concessionario e cessionario dei crediti, con l'attribuzione di un termine per inadempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora:

- i. il Concessionario abbia commesso violazioni tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- ii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- iii. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c.;

In pendenza del termine per inadempimento indicato nella diffida, il Concedente:

- i. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della

presente Convenzione;

ii. non potrà dar corso alla risoluzione;

iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi corrispettivi;

d) alla scadenza del termine per l'inadempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e al finanziatore cessionario dei crediti;

e) alla scadenza del periodo di sospensione, ove i finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi dell'art. "Intervento dei Finanziatori", il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione;

f) in caso di risoluzione della presente Convenzione, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati e non ancora versati per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, al pagamento dei lavori realizzati e delle somme anticipate a titolo di finanziamento, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario una congrua indennità sull'importo complessivo contrattuale, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo degli eventuali costi di riparazione sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario;

g) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.

ART. 35 - REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

a) In caso di:

i. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi al Concessionario;

ii. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 90 giorni;

iii. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 45 giorni.

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art 1454 c.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca del Partenariato per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente

corrispondere al Concessionario, gli importi di cui all'art. "Risoluzione del contratto" lett. f;

c) l'efficacia della revoca o risoluzione del Partenariato sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

ART. 36 – RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

a) In caso di Forza Maggiore protratte per più di 150 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione del Partenariato ai sensi dell'art. 1463 c.c .;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a quanto indicato all'art. "Risoluzione del contratto" lett. f;

c) l'efficacia della risoluzione del Partenariato sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

ART. 37 – INTERVENTO DEI FINANZIATORI

a) Nella comunicazione al cessionario dei crediti, il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:

i. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;

ii. le mansioni e responsabilità in capo al Concessionario e/o dell'eventuale sostituto, a titolo di riparazione o risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario;

b) i finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi dell'art. "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il periodo di sospensione della designazione da parte dei finanziatori di un sostituto, a condizione che:

i. il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;

ii. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessa entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i finanziatori;

c) entro il termine di cui al precedente paragrafo (b) (ii), il Concedente, i finanziatori e il sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Partenariato e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Partenariato nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario desumibile dal caso base e le parti non ne concordino il riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione del Partenariato con effetto

Immediato;

d) è inteso che il cessionario dei crediti e i finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il sostituto (ove nominato) o gli stessi finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

ART. 38 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI IN CASO DI REVOCA O RISOLUZIONE

a) Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori, e il Concedente s'impegna a trasferirli direttamente ai finanziatori presso il conto corrente che sarà comunicato al Concedente dai finanziatori stessi, entro il termine di quindici giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio.

b) il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 entro 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione del cessionario dei crediti ove presente;

c) in difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo (b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a);

d) per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere ai rimedi di cui all' art.38. Su tali importi matureranno interessi al tasso di mora a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di effettivo pagamento;

e) il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le parti in relazione alle prestazioni del Concessionario;

f) il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione del partenariato ove consti il previo consenso dei finanziatori.

ART. 39 – CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare, a qualsiasi titolo, in relazione al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al

responsabile del procedimento o al responsabile del partenariato, entro venti giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei venti giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi dieci giorni il responsabile del procedimento dovrà formulare al Concessionario proposte motivate di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'art. 240 del Codice.

Per ogni controversia sarà competente il Foro di _____.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 40 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.

Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni e obbligazioni corrispondenti.

ART. 41 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza o revoca o risoluzione del Partenariato, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito al Concedente nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

ART. 42 – PENALI

Sono previste penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori rispetto alla durata prevista dal Concessionario in fase di offerta solo se gli stessi sono imputabili al Concessionario. A tale riguardo, la pena pecuniaria prevista rimane stabilita nella misura dell'1 per mille senza oneri per interessi, per ogni giorno di ritardo, fino ad un

massimo del dieci per cento dello stesso importo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 43 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario s'impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste. In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero agli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). S'impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

ART. 44 – AFFIDAMENTO A TERZI

E' facoltà del Concessionario procedere ad affidare a terzi parte delle opere/servizi/forniture nel rispetto dell'evidenza pubblica e delle leggi vigenti.

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Partenariato, anche nel caso di affidamento a terzi.

ART. 45 – RESPONSABILE DEL PARTENARIATO

Entro 15 giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione, il Concedente nominerà il responsabile del Partenariato, al quale è demandata la vigilanza sul corretto

adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione di cui al presente articolo. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il responsabile del Partenariato segnala, per iscritto, eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario.

ART. 46 – RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla vigente legislazione.

ART. 47 – REGISTRAZIONE

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

ART. 48 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

La stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dalla legge in materia.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il bando e disciplinare;
- b) l'offerta integrale della ditta;
- c) il cronoprogramma dei lavori;
- d) le polizze assicurative;
- e) la cauzione definitiva;

ART. 49 - RISERVATEZZA

Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che:

- i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
- ii. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente

Convenzione. La parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

- i. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;
- ii. la parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;
- iii. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;
- iv. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata. Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampia maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;
- v. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;
- vi. siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, li _____